

Mod. X005 - ATTO DI DICHIARAZIONE 001

POLIZZA N. 732350502

MODELLO D05

CONTRAENTE UNICREDIT, SOCIETA' PER AZIONI IN FORMA

CONDIZIONI PARTICOLARI

CONDIZIONI PARTICOLARI POLIZZA EXTRA PROFESSIONALE "PLUS"

Il Contraente stipula la presente assicurazione in nome e per conto dei propri dipendenti e dei dipendenti delle Società del Gruppo che ne effettuano richiesta.

La presente assicurazione estende la garanzia di cui alla polizza n° 732348994 ai danni che avvengono al di fuori dell'orario di lavoro (24 ore su 24), esclusivamente per i dipendenti che hanno aderito o aderiranno nei modi, termini ed integrazioni che seguono e solo qualora l'autovettura sia guidata dal dipendente stesso.

La copertura sarà valida esclusivamente per l'autovettura di proprietà del dipendente o di un suo familiare convivente risultante dallo stato di famiglia o locata ad uno dei predetti soggetti in caso di leasing inserita nel portale e stampata nei documenti di adesione.

Ciascun dipendente potrà assicurare massimo num. 4 autovetture come sopra descritte.

L'assicurazione è inoltre estesa alle garanzie Eventi naturali ed Eventi Sociopolitici e Atti vandalici, così come descritte nelle Condizioni di Assicurazione, e Cristalli. Le garanzie del presente contratto sono operanti solo e in quanto rimanga in vigore la polizza n° 732348994 e potrà comunque decadere indipendentemente dall'esistenza della suindicata polizza anche per disdetta da parte dell'Impresa.

Le garanzie prestate con il presente contratto sono:

- KASKO (urto, collisione, ribaltamento, uscita di strada);
- Eventi naturali;
- Eventi Sociopolitici e Atti vandalici;
- Cristalli (parabrezza, lunotto posteriore, cristalli laterali e tetto).

L'assicurazione vale per i danni materiali e diretti subiti dalle autovetture come sopra identificate occorsi durante la circolazione. L'assicurazione opera anche durante la sosta.

L'assicurazione viene prestata nella forma a Primo Rischio Assoluto fino alla concorrenza massima di Euro 20.000,00 per ogni sinistro con deduzione su ciascun sinistro liquidabile a termini di polizza di una franchigia fissa di Euro 800,00.

Nel caso in cui il dipendente si rivolga alla rete di "Carrozzerie Convenzionate" con Generali Italia la franchigia fissa di Euro 800,00 viene ridotta a Euro 400,00.

Resta inteso che l'eventuale indennizzo non potrà superare il valore commerciale dell'autovettura.

Resta fra le Parti convenuto che i danni subiti dalle autovetture come sopra identificate **saranno indennizzati senza tener conto** di eventuali migliorie ottenute in relazione alle riparazioni o sostituzioni effettuate, purché queste non interessino parti del motore, degli organi meccanici in genere, dell'apparato elettrico, gomme e batteria.

Sono indennizzate le spese documentate sostenute per sostituire o riparare i cristalli dell'autovettura assicurata in conseguenza della loro rottura.

La garanzia Cristalli è prestata **fino alla concorrenza di Euro 775,00 per ogni sinistro e per anno assicurativo, indipendentemente dal numero dei cristalli rotti**, senza applicare la franchigia se il dipendente, in caso di sinistro, si rivolge direttamente ad un centro convenzionato con Generali Italia ovvero **con deduzione di una franchigia fissa di Euro 400,00** se la riparazione o la sostituzione avviene in un centro non convenzionato con Generali Italia.

La garanzia Cristalli **non assicura**:

- i danni causati da dolo del contraente o dell'assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti, delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato;
- le rigature e le segnature dei cristalli;
- i danni ad altre parti del veicolo assicurato in conseguenza della rottura dei cristalli;
- i danni agli specchi retrovisori interni ed esterni;
- i danni alla fanaleria in genere

e **non opera per i danni causati**:

- da atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione;
- in occasione di sviluppo di energia nucleare o di radioattività, comunque insorto, controllato o meno;
- da partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.

Il capitolo "Danni Parziali - Determinazione del danno per entrambe le forme sopra descritte" delle Condizioni di Assicurazione di polizza viene abrogato e sostituito dal seguente:

" In caso di sinistro che provochi all'autovettura danni parziali, l'impresa determina il loro ammontare in base al costo delle riparazioni o sostituzioni necessarie al ripristino dell'autovettura stessa senza dedurre il degrado per uso e vetustà delle parti sostituite e/o riparate, purché tali sostituzioni o riparazioni non interessino parti del motore, degli organi meccanici in genere, dell'apparato elettrico ed

elettronico, la strumentazione di bordo, gli arredamenti interni, la batteria, le gomme, il navigatore satellitare, nonché gli apparecchi audiofonovisivi. Qualora tale costo sia superiore alla differenza fra il valore commerciale del veicolo assicurato prima e dopo l'evento, l'ammontare del danno sarà pari a tale differenza. Sono escluse, in ogni caso, dall'indennizzo le spese per modificazioni o aggiunte apportate all'autovettura in occasione delle riparazioni."

La denuncia di sinistro dovrà essere effettuata esclusivamente secondo le modalità concordate tra l'impresa e il Contraente.

Resta fra le Parti convenuto che in caso di sinistro in seguito a collisione con altro veicolo identificato dovrà essere allegato alla denuncia anche il Modulo C.A.I. (modello di Constatazione Amichevole di Incidente stradale).

Al perfezionamento delle adesioni per il primo mese utile dall'effetto della polizza il Contraente anticiperà un premio pari al premio annuo per dipendente di **Euro 460,80** (compresa imposta), o rateo di premio annuo in ragione di 1/12 per ogni mese di copertura, per il numero di adesioni comunicate all'Impresa tramite elenco o file informatico contenente i seguenti dati:

- *Numero polizza*
- *Nominativo del dipendente*
- *Società di appartenenza*
- *Numero di matricola*
- *Numero targa veicolo*

Tutte le adesioni alla copertura assicurativa, come definite dalle Condizioni di Assicurazione e dalle presenti Condizioni Particolari, avranno effetto dal 1° giorno del mese successivo all'invio all'Impresa dell'elenco o del file informatico come sopra descritto. L'invio di tale elenco o file informatico sarà mensile.

Le esclusioni verranno comunicate nei modi e termini di cui alle inclusioni e avranno effetto dalla prima scadenza annuale o immediatamente al verificarsi della cessazione del rapporto di lavoro senza rimborso del premio versato e non goduto.

Si precisa che il dipendente in quiescenza potrà beneficiare della copertura assicurativa fino alla scadenza annuale in corso, per il quale è stato trattenuto l'intero premio annuale o il relativo rateo di adesione.

Alla fine di ogni annualità assicurativa si farà luogo alla regolazione attiva del premio in relazione al numero effettivo di adesioni intervenute in corso di anno, che il Contraente è tenuto a comunicare all'Impresa entro 90 giorni dalla fine di ogni annualità assicurativa, e alla determinazione del premio per la nuova annualità assicurativa.

La differenza attiva risultante dalla regolazione dovrà essere pagata entro 30 giorni dalla relativa comunicazione. Il premio pattuito in polizza viene considerato come minimo interamente acquisito all'Impresa.

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, l'Impresa potrà fissare un ulteriore termine non inferiore a quindici giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo all' annualità assicurativa per la quale non ha avuto luogo la regolazione attiva.

Conseguentemente l'assicurazione resta sospesa fino alle ore 24:00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per l'Impresa di agire giudizialmente o di dichiarare con lettera raccomandata la risoluzione del contratto. In caso di contratto scaduto, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, l'Impresa, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non sarà obbligata per i danni accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

Limitatamente all'annualità assicurativa 31/12/2024 - 31/12/2025, le Parti concordano che le adesioni alla presente polizza pervenute entro il 15/01/2025 saranno considerate in copertura dal 31/12/2024. Per le adesioni pervenute dopo il 15/01/2025 la copertura sarà invece attiva dal primo giorno del mese successivo all'acquisto. Fermo e invariato tutto il resto.

La presente appendice forma parte integrante della polizza sopra indicata.
_____, li _____

Il presente atto di Dichiarazione si compone di n. 4 pagine.

Generali Italia S.p.A.



Contraente/Assicurato
